

AVVERTENZE SPECIALI desunte dal regolamento sul servizio approvato col Regio decreto dei depositi giudiziari 10 marzo 1910, n. 149.

a) Tutti i depositi di denaro, che, secondo le disposizioni vigenti in materia civile o penale, possono farsi presso le cancellerie giudiziarie, compresi quelli per cauzione e per spese giudiziarie, debbono essere eseguiti direttamente dalle parti o dai loro procuratori nell'ufficio postale incaricato del servizio dei depositi giudiziari.

b) Eseguito il deposito nell'ufficio postale, le parti od i loro procuratori e l'ufficiale delegato alle vendite debbono, senza ritardo, presentare al cancelliere il libretto di risparmio o la ricevuta provvisoria, che vale come deposito fatto in cancelleria, ritirando ricevuta, da staccarsi dal registro a matrice, di cui al n.5 dell'art.33 del regolamento, approvato con Regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103 (mod. 1).

c) All'atto di ciascun deposito tanto se eseguito dalle parti o dai loro procuratori, quanto se eseguito dai cancellieri o da qualsiasi altro funzionario giudiziario, l'ufficio postale rilascia gratuitamente un libretto di risparmio infruttifero, sul quale scrive il cognome, il nome, la paternità, la condizione ed il domicilio della persona a favore della quale il libretto è rilasciato, l'ammontare del deposito e la causa o l'affare per cui il deposito stesso è fatto, nonché la cancelleria presso la quale deve rimanere il libretto.

Tutte le indicazioni per le intestazioni dei libretti sono fornite dalle parti o dai loro procuratori, ovvero dai cancellieri o dagli altri funzionari giudiziari, secondo i casi. L'ufficio postale rilascia ricevuta da staccarsi da apposito libro a matrice dei depositi che riceve.

d) Quando i depositi nelle Casse di risparmio postali sono eseguiti da cancellieri o da altro funzionario giudiziario l'ufficio postale consegna ai depositanti il relativo libretto di risparmio e contemporaneamente, trasmette in raccomandazione le ricevute dei depositi alle parti a favore delle quali essi vengono fatti. Qualora l'ufficio postale, dopo avere avuto dal funzionario di cancelleria che assiste alla udienza per gli incanti l'elenco dei depositi eseguiti direttamente in cancelleria dagli offerenti divenuti aggiudicatari, non ricevesse nello stesso giorno o nel successivo tutti i depositi, deve sollecitamente informare il presidente o il procuratore del Re, secondo che trattisi di Tribunale o di Pretura (mod. III).

e) L'amministrazione centrale delle Casse di risparmio registra nei propri conti i depositi e conferma immediatamente ogni deposito alle parti con apposita dichiarazione qualunque sia la somma. Le parti debbono, nel proprio interesse, reclamare le dichiarazioni mancanti dopo trascorsi 15 giorni e respingere subito quelle irregolari con lettera raccomandata in esenzione di tassa all'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio.

f) Non appena ricevuta dalla cancelleria la partecipazione (mod. IV) che è stato autorizzato qualche prelevamento dai libretti di risparmio, gli uffici di posta comunicano ai titolari dei libretti le operazioni disposte, trasmettendo in raccomandazione il corrispondente avviso, già completamente riempito dalla cancelleria. Operano poi i pagamenti, prelevando le relative somme dal libretto di risparmio infruttifero indicato nel mandato e ritirandone regolare quietanza in calce al mandato stesso. I mandati, debitamente quietanzati, sono ritenuti dagli uffici di posta per essere trasmessi all'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio, a giustificazione dei rimborsi.

g) I titolari dei libretti di risparmio, ricevuto l'avviso dei pagamenti avvenuti sui loro depositi, hanno l'obbligo di indirizzare subito apposito reclamo al presidente o al procuratore del Re, secondo che trattisi di depositi fatti nelle cancellerie delle Corti o dei Tribunali od in quelle delle Preture e degli uffici di conciliazione, qualora riconoscano che le operazioni eseguite non siano regolari. A tal fine essi ed i loro procuratori possono in ogni tempo verificare nelle cancellerie la relativa contabilità, ed anche chiedere per mezzo del presidente del Tribunale o del procuratore del Re una copia del conto corrente esistente nell'ufficio postale.